



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 9 aprile 2014, n. 95

Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Comunità San Giorgio", per n. 17 posti letto, sita in Via Gramsci n. 129, Presicce (LE).

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 8, comma 3 della L.R. L.R. 28/5/2004 n. 8, stabilisce che “alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

L'art. 29, comma 5-bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i., stabilisce che: “Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività”.

L'art. 10 (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio), comma 1, della L.R. 28/5/2004 n. 8 nella versione da ultimo modificata con L.R. n. 45/2013, di cui si dirà in seguito, prevede che: “L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato, fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative: 1) costituzione di nuova società o fondazioni per fusione di società già autorizzate in ambito regionale; 2) fusione per incorporazione tra società o fondazioni già autorizzate in ambito regionale; 2-bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio; 2-ter) atti dispositivi dell'intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti (s)oggettivi e soggettivi”

L'art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 28/5/2004 n. 8 prevede che il legale rappresentante della struttura comunichi “tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura”.

L'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4 del 25/2/2010 ha disposto che “le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2010”;

Il Comune di Presicce ha rilasciato al Legale Rappresentante della “Comunità San Giorgio s.a.s.”, in data 5/5/2000, autorizzazione all'esercizio dell'attività di riabilitazione per disagiati psichici, presso la struttura sita in Via Gramsci n. 129, “fatta salva la rispondenza della struttura ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa ed a condizione che nei locali non vengano ospitate più di 17 (diciassette utenti)”

Con Deliberazione n. 3709 del 19/12/2000, il D.G. ASL LE/2 ha attestato il rapporto di convenzionamento con la struttura in parola, all'epoca CRMIA (Comunità Riabilitativa a Minor Intensità Assistenziale), gestita dalla “Comunità San Giorgio s.a.s.”.

Successivamente, in data 17/4/2003, la Comunità San Giorgio S.a.s. ha stipulato contratto di affitto con la Comunità San Giorgio s.r.l., che, a sua volta, in data 20 aprile 2006, ha subaffittato la struttura alla

Società "Rinascita S.r.l."

In seguito al fallimento della "Comunità San Giorgio s.a.s." e della "Comunità San Giorgio s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Lecce con sentenza del 22/5/2006, la Società "Rinascita s.r.l." ha acquisito dai medesimi fallimenti la proprietà delle strutture psichiatriche site in Taviano alla via Cesare Battisti e in Presicce alla via Gramsci con atto "ricognitivo di transazione con contestuale cessione di azienda" Rep. 19515 del 31/12/2007.

Tale cessione è stata successivamente comunicata a questo Servizio dai Curatori dei suddetti Fallimenti con nota fax del 02/01/2008.

Con atto notarile Rep. 19756 del 18/3/2008 la Società "Rinascita s.r.l.", a sua volta, ha ceduto alla "Sorgente s.r.l.", con sede in Racale alla via Gallipoli 298, "la piena proprietà del ramo d'azienda esercente l'attività di attività sociale residenziale per deboli di mente corrente presso la struttura di Presicce all via Gramsci, in immobile di proprietà di terzi, denominata Comunità San Giorgio".

Con nota del 04/08/2008 la "Sorgente s.r.l." ha chiesto a questo Servizio "di prendere atto del nuovo gestore della struttura Comunità San Giorgio di Presicce, che così come da atto notarile del 18/03/2008 redatto dal Notaio Pallara di Casarano (LE) è ora la società Sorgente s.r.l."

La Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE), con istanza del 4/10/2010, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., il rilascio di accreditamento istituzionale per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Comunità San Giorgio", sita in Via Gramsci n. 129 a Presicce (LE), con dotazione di n. 17 posti letto, dichiarando di essere struttura operante in regime di convenzione con la ASL LE/2 fin dall'anno 2000, come indicato nella Deliberazione del D.G. ASL LE/2 n. 3709 del 19/12/2000 e pertanto rientrante nella fattispecie giuridica ex art. 29, comma 5 bis L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/1757/Coord del 15/4/2011, ha chiesto al DSM della ASL LE di verificare il fabbisogno della citata struttura nell'ambito territoriale aziendale.

La ASL LE, con nota prot. n. 78874 del 19/5/2011, ha comunicato che a tale data il fabbisogno disponibile di posti letto in strutture tipizzate quali C.R.A.P. è pari a n. 1 posto letto.

Con nota prot. n. AOO-081/3638/Coord del 12/9/2011, questo Servizio ha, pertanto, comunicato alla Sorgente s.r.l. di non poter accogliere la richiesta di accreditamento per la CRAP in parola, essendo esaurito il fabbisogno disponibile per tale tipologia di struttura.

Successivamente la Sorgente S.r.l., con istanza prot. n. 194 dell'8/6/2012, trasmessa per conoscenza a questo Servizio, ha chiesto alla ASL LE di voler prendere atto che:

- il Regolamento Regionale n. 3/2006 "Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie" stabilisce all'art. 1, lettera A. b), per le strutture riabilitative psichiatriche a regime residenziale h 24 (CRAP), un fabbisogno di n. 3 posti letto ogni 10.000 abitanti;
- il fabbisogno di posti letto per tale tipologia di struttura nell'ambito della ASL LE, ai sensi del citato Regolamento, è di n. 242 posti letto;
- il fabbisogno residuo disponibile risulta essere, pertanto, di n. 27 posti letto CRAP, rispetto al numero di 215 posti letto CRAP presenti sul territorio, come già attestato nella precedente nota prot. n. 86257 del 21/5/2010 della ASL LE.

Con nota prot. n. 0097079 del 27/6/2012, trasmessa per conoscenza a questo Servizio, la ASL LE ha riscontrato la citata istanza prot. n. 194 dell'8/6/2012 della Sorgente s.r.l., precisando che il fabbisogno complessivo posti letto CRAP sul territorio aziendale è pari a n. 215 (n. 70 p.l. CRAP pubbliche; n. 145 p.l. CRAP private) e che, pertanto, con riferimento al parametro di cui all'art. 1, lettera A. b) del R.R. n. 3/2006 per cui i posti consentiti sono n. 242 (rectius: n. 244), il fabbisogno residuo disponibile è pari a n. 27 posti letto.

Con nota prot. n. AOO-081/2672/APS1 del 31/7/2012, sulla base di quanto comunicato dalla ASL LE con la citata nota prot. n. 0097079 del 27/6/2012, questo Servizio ha incaricato il Dipartimento di

Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 per la tipologia di assistenza innanzi citata.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, con nota prot. n. 4917 del 29/11/2012, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura residenziale di riabilitazione psichiatrica in oggetto, comunicando che "Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "SAN GIORGIO" con sede in Presicce (LE) - Via Gramsci n. 129 - possiede i requisiti e gli standard di qualità previsti dal R.R. n. 7/2002 nonché gli ulteriori requisiti generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005".

Nel corso dell'istruttoria è stata, tuttavia, ulteriormente valutata la circostanza che la struttura in oggetto, come sopra rilevato, fosse stata oggetto di affitto e subaffitto nel 2003, ma più in particolare di cessioni a titolo oneroso, prima nel 2007, dal "Fallimento S. Giorgio s.r.l." alla "Rinascita s.r.l.", poi nel 2008, da quest'ultima alla "Sorgente s.r.l.", che sono apparse non conformi al principio di intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio ad un diverso soggetto da quello autorizzato sancito dall'articolo 10 (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio) della L.R. n. 8/2004, il quale - nella formulazione previgente alla modifica di cui alla L.R. n. 45/2013 di cui si dirà appresso - disponeva testualmente che: "L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:

- 1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate in ambito regionale;
- 2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale.

2bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio. [...]"

Nel frattempo è intervenuta la surriferita L.R. n. 45 del 30/12/2013, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al comma 1 dell'articolo 10 sopra citato, tali da consentire la trasmissione dell'autorizzazione all'esercizio, oltre ai casi già previsti, anche nei casi di:

- fusione tra fondazioni (v. art. 15, comma 1, lett. a);
- e in occasione di "atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda, previa notifica all'amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e (s)oggettivi" (v. art. 15, comma 1, lett. b).

Tale sopravvenuto mutamento normativo nel corso dell'istruttoria ha reso necessario un chiarimento sulla portata innovativa ed applicativa delle nuove norme rispetto al suddetto principio di intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio ed alle cessioni in questione.

A tal fine, con nota prot. n. AOO-081/95/APS1 del 13/01/2014 questo Servizio ha richiesto all'Avvocatura Regionale un parere in ordine alla possibilità che "il trasferimento della proprietà di azienda e/o ramo d'azienda mediante compravendita o il trasferimento temporaneo del diritto di godimento mediante affitto possano ritenersi estranei al divieto di trasmissione dell'autorizzazione all'esercizio e quindi giuridicamente ammissibile ai sensi L.R. n. 8/2004 e, in particolare, dell'articolo 10 sopra citato nella sua previgente formulazione".

Con nota prot. AOO/024/21/03/2014/04190 del 21/03/2014, in riscontro al suddetto quesito, l'Avvocatura Regionale ha precisato che la previsione delle ulteriori eccezioni al principio di intrasmissibilità (in primo luogo, quella relativa agli "atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda, previa notifica all'amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e (s)oggettivi") introdotta dal Legislatore Regionale con la recente L.R. n. 45/2013 "non parrebbe avere, dunque, carattere innovativo ma ricognitivo, in quanto già in vigenza della vecchia formulazione dell'art. 10 cit. si sarebbero dovute considerare ammissibili forme di trasferimento del titolo autorizzatorio operate nel contesto di operazione di cessione dei plessi organizzativi e strumentali e del connesso know how tali da garantire la permanenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge, ovviamente da verificarsi da

parte dell'Autorità pubblica. Del resto, nell'ambito di una cessione di ramo di azienda non si versa affatto nell'ipotesi (di contro, vietata) di cessione della mera autorizzazione disgiunta dalla struttura, ma anzi si verifica un subentro nella titolarità di tutte le componenti dell'impresa che rilevano ai fini dell'espletamento dell'attività, ferma restando l'imprescindibile necessità di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi di affidabilità e moralità in capo al cessionario”.

Ritenuta, alla luce del parere che precede, la conformità delle cessioni sopradette alla norma sancita dall'art. 10 della L.R. n. 8/2004 nella formulazione previgente alla novella introdotta con la citata L.R. n. 45/2013.

Considerato che:

- il fabbisogno di posti letto CRAP h 24 previsto dall'art. 1, lettera b) del R.R. n. 3/2006, pari a 3 p.l. ogni 10.000 abitanti, per la ASL LE ammonta a n. 244, in quanto il numero degli abitanti della stessa ASL LE indicato nel D.I.E.F. 2011 risulta pari ad 815.597 abitanti;
- il Direttore Generale della ASL LE, con la citata nota prot. n. 0097979 del 27/6/2012, ha comunicato che il numero di posti letto CRAP pubblici (n. 70) e privati accreditati (n. 144) sul territorio aziendale ammonta a n. 214;
- ne consegue la sussistenza, per il territorio della ASL LE, di un fabbisogno residuo ex R.R. n. 3/2006 di n. 30 posti letto in strutture di tipologia CRAP;
- tra i posti letto attivi in carico al DSM dell'ASL LE nella surriferita ricognizione sono stati inclusi anche n. 24 posti letto presso altre strutture extra-provinciali, attestando quindi una situazione di mobilità extra aziendale passiva che comporta di fatto una carenza di pari entità nel fabbisogno territoriale di posti letto CRAP;
- tale carenza non risulta essere stata colmata anche nell'ultima ricognizione comunicata dal Direttore Generale dell'ASL LE con nota prot. 89039 del 06/06/2013, dalla quale emerge che i posti letto attivati presso sedi extra-provinciali sono pari a n. 36.

Atteso che il R.R. n. 7/2002, richiamato dal R.R. n. 3/2005, sez. D.03 - “Presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica”, prevede espressamente all'art. 6 che “Le strutture già autorizzate ai sensi della Delib. C.R. n. 244/1997 per un n° posti letto superiore a 14, sempre e comunque nei limite massimo dei 20 posti letto, mantengono l'autorizzazione per i posti letto per i quali possiedono i requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento o li conseguano entro sei mesi dall'adozione del seguente provvedimento, rapportati, in proporzione, al maggior numero di utenti, e, per quel che concerne la superficie minima garantita per utente, il requisito di cui al criterio n. 10, punto a) del D.P.C.M. 22 dicembre 1989, fermo restando che non possono superare n. 16 posti letto, qualora, tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa garantita.”.

Per tutto quanto suesposto, si propone di:

- prendere atto della cessione della proprietà della struttura psichiatrica in oggetto dal “Fallimento Comunità San Giorgio S.r.l.” alla Società “Rinascita s.r.l.” convenuta con atto “ricognitivo di transazione con contestuale cessione di azienda” Rep. 19515 del 31/12/2007, comunicata a questo Servizio dal Curatore fallimentare del suddetto fallimento con nota fax del 02/01/2008;
- prendere atto della cessione della proprietà della struttura psichiatrica in oggetto dalla “Rinascita s.r.l.” alla “Sorgente s.r.l.”, convenuta con atto notarile Rep. 19756 del 18/3/2008, comunicata a questo Servizio dalla “Sorgente s.r.l.” con nota del 04/08/2008;
- confermare, ai sensi degli articoli 8 e 10 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in capo alla “Sorgente s.r.l.”, in qualità di soggetto proprietario e gestore, avente sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli 298,

l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di n. 17 p.l. denominata "Comunità San Giorgio", sita nel Comune di Presicce (LE) alla Via Gramsci n. 129;

- conferire, ai sensi dell'art. 12, comma 5 L.R. n.4 del 25 febbraio 2010, l'accreditamento istituzionale alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per n. 17 posti letto denominata "Comunità San Giorgio", sita nel Comune di Presicce (LE) alla Via Gramsci n. 129, gestita dalla "Sorgente S.r.l.";
- precisare che per nessuna ragione la suddetta struttura potrà ospitare ed assistere un numero di pazienti superiore al numero dei posti letto autorizzati ed accreditati, pari a n. 17, e che in caso contrario, detto superamento comporterà la violazione degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal R.R. n. 3/2005, con conseguente revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 27, comma 6, L.R. n. 8/2004;
- precisare che, ai sensi del sopracitato art. 6 del R.R. n. 7/2002, non possono essere attivati più di n. 16 posti letto "qualora, tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa garantita";
- stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- Di prendere atto della cessione della proprietà della struttura psichiatrica in oggetto dai Fallimenti "Comunità San Giorgio s.a.s." e "Comunità San Giorgio S.r.l." alla Società "Rinascita s.r.l." convenuta con atto "ricognitivo di transazione con contestuale cessione di azienda" Rep. 19515 del 31/12/2007, comunicata a questo Servizio dai Curatori dei suddetti fallimenti con nota fax del 02/01/2008;
- Di prendere atto della cessione della proprietà della struttura psichiatrica in oggetto dal dalla Società "Rinascita s.r.l." alla "Sorgente s.r.l.", convenuta con atto notarile Rep. 19756 del 18/3/2008, comunicata a questo Servizio dalla Sorgente s.r.l. con nota del 04/08/2008;
- Di confermare, ai sensi degli articoli 8 e 10 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in capo alla "Sorgente s.r.l.", in qualità di soggetto proprietario e gestore, avente sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli 298, l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di n. 17 p.l. denominata "Comunità San Giorgio", sita nel Comune di Presicce (LE) alla Via Gramsci n. 129;
- Di conferire, ai sensi dell'art. 12, comma 5 L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010, l'accredito istituzionale alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per n. 17 posti letto denominata "Comunità San Giorgio", sita nel Comune di Presicce (LE) alla Via Gramsci n. 129, gestita dalla "Sorgente S.r.l.";
- Di precisare che per nessuna ragione la suddetta struttura potrà ospitare ed assistere un numero di pazienti superiore al numero dei posti letto autorizzati ed accreditati, pari a n. 17, e che in caso contrario, detto superamento comporterà la violazione degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 7/2002, con conseguente revoca dell'accredito ai sensi dell'art. 27, comma 6, L.R. n. 8/2004;
- Di precisare che, ai sensi del sopracitato art. 6 del R.R. n. 7/2002, non possono essere attivati più di n. 16 posti letto "qualora, tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa garantita";
- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- Di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Sorgente s.r.l., gestore della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Comunità San Giorgio", avente sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli 298;
 - Al Direttore Generale della ASL LE;
 - Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL LE;
 - Al Sindaco del Comune del comune di Presicce (LE);
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
